



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **22** Data: **30/06/2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **Duemilaventuno** nel mese di **Giugno** il giorno **Trenta**, alle ore **18:00**, nella Sala del Consiglio presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale all'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
VALBONESI DANIELE	S	FELICE MARIO	S
ZANCHINI MATTEO	S	FALANCIA FRANCO	S
GUIDI ISABEL	G	ROSSI VALENTINA da remoto	S
MARIANINI ILARIA	S	CASTAGNOLI SILVIO	S
PINI GOFFREDO	S		
BELLINI LORENZO da remoto	S		
ANAGNI TOMMASO	S		
NUZZOLO GABRIELE	S		
BIONDI MARIA	S	TOTALE PRESENTI 12	

Partecipa il Vice Segretario D.ssa **BARCHI VALERIA**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco **VALBONESI DANIELE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: **BIONDI MARIA, ROSSI VALENTINA, MARIANINI ILARIA**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione n. 8 del 25/02/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

DATO ATTO che con la deliberazione della giunta comunale n. 17 del 25/02/2021 è stato approvato il piano delle risorse finanziarie (P.R.O.) per gli esercizi finanziari 2021/2023 contenente l'individuazione dei capitoli di bilancio affidati in gestione amministrativi/finanziaria ai responsabili degli uffici e dei servizi e assegnate agli stessi le risorse finanziarie ivi indicate;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014") che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. "Legge di stabilità 2020") che ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi del citato articolo 1, della L. n. 147 del 27.12.2013, tutt'ora vigenti:

- n. 659 che nell'ambito della potestà regolamentare comunale - ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 - sancisce i casi in cui l'Ente può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;
- n. 660 che consente ai Consigli Comunali la possibilità di deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del sopra citato comma 659 purché le stesse siano finanziate con la fiscalità generale ed il mancato gettito non sia ripartito sulle altre utenze;
- n. 682 con cui viene conferita al Comune la potestà di determinare, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione TARI, in particolare la disciplina di altre eventuali riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio;

CONSIDERATO che:

- l'art. 151 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. A norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono un allegato obbligatorio al bilancio;
- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3, comma 2, del D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (Decreto Proroghe) ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di cui al citato art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al 31 maggio 2021;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, così come convertito con modificazioni con L. n. 69 del 2 maggio 2021 prevede limitatamente all'anno 2021 ed in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

VISTO l'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, che testualmente recita:
"767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.";

VISTO il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee n. 851/2018 e n. 98/2008 in materia di rifiuti, che apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove disposizioni:

1. sulla definizione di rifiuti di cui all'art. 183 del citato D.Lgs. 152/2006;
2. sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006;
3. sulle definizioni in materia di imballaggio di cui all'art. 218 del D.Lgs. 152/2006;
4. sulla possibilità data alle UND di conferire ai di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero di cui all'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006;

DATO ATTO altresì che il D.Lgs. 116/2020 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto *“al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli artt. 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2, oltre agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'art. 8 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”*;

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2015 e come modificato ed integrato dalle delibere del Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2017, n. 37 del 17/09/2020, n. 42 del 30/09/2020 e n. 10 del 31/03/2021) in ragione delle modifiche al D.Lgs. 152/2006 sopra richiamate;

PRESO ATTO che le principali novità che interessano il regolamento TARI possono essere sommariamente riepilogate di seguito:

- cambia, secondo la nuova formulazione dell'art. 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'art. 183 comma 1, lettera b-ter), sono rifiuti urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del TUA e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale (TUA);
- cambia, secondo la nuova formulazione dell'art. 184 del TUA, la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca; sono altresì speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3, lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali mentre restano tassabili le superfici (mense, uffici, servizi, ecc.) che non hanno alcun collegamento quanto alla produzione dei rifiuti con le attività di cui all'art. 184 comma 3;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 e 184 del TUA le superfici destinate alle attività di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d), e), f) e h) (lavorazione industriale, artigianale, commerciale, di servizio e sanitarie) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò le superfici destinate alla lavorazione, ove si producono prevalentemente e in via continuativa rifiuti speciali diversi dagli urbani, sono escluse dalla tassazione mentre rimangono tassabili le superfici quali uffici, mense, magazzini di prodotti finiti, servizi, ecc. non funzionalmente collegate all'area di lavorazione. In caso di contestuale produzione di rifiuti speciali ed urbani e qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie interessata le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica;
- il potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani si intende abrogato e conseguentemente perdono efficacia tutte le norme di assimilazione quantitativa già individuate dal Comune e assimilazione qualitativa ex-lege, con decorrenza 01/01/2021;
- dal combinato disposto dell'art. 198, comma 2-bis e art. 238, comma 10, del TUA viene data la possibilità alle UND di conferire fuori dal servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi; in tal caso è prevista l'esclusione della quota TARI variabile. Le medesime utenze devono comunicare la scelta di servirsi del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio prima della scadenza quinquennale;

- L'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41 del 22/03/2021 "Sostegni", così come modificato in sede di conversione con L. 69/2021, prevede che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022;
- in ogni caso per i titolari di UND che dimostrino di aver avviato al recupero determinate quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico rimane prevista la possibilità di cui all'art. 1, comma 649 della L. 147/2013 di ottenere riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati;

SEGNALATO che, con riferimento al tributo giornaliero, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 837 della L. 160/2019, il Canone Unico Mercatale sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2021 la TARI giornaliera mentre quest'ultima continua ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea di suolo pubblico;

CONSIDERATO che si è resa necessaria l'introduzione di due nuovi articoli:

- 1-bis "Definizioni di rifiuto" per richiamare la definizione e la classificazione dei rifiuti disciplinata dal D.lgs. n.152/2006;
- 9-bis "Agevolazioni per avvio al recupero del totale dei rifiuti urbani. Obblighi di comunicazione e rendicontazione" per disciplinare quanto disposto dall'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006;

RICHIAMATI i seguenti atti emergenziali:

- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

CONSIDERATO CHE:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni, con conseguente contrazione della produzione di rifiuti;

- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;
- **ATTESO CHE** tali agevolazioni avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;
- **RICHIAMATO** l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 (cd. Decreto Sostegni-bis), che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

DATO ATTO CHE, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Santa Sofia la somma di € 35.684;

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/05/2021 con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti risorse derivanti dai fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;

DATO ATTO che le minori entrate per il riconoscimento di tali agevolazioni verranno finanziate dall'applicazione di parte della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione rendiconto 2020 e dal fondo previsto per emergenza sanitaria 2021 di cui all'art. 6 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 “Sostegni-bis”, senza andare ad incidere sulle altre categorie di utenza;

PRESO ATTO che il Fondo vincolato TARI da COVID assegnato nel 2020, pari ad € 61.291, è destinato al riconoscimento sia di agevolazioni per utenze domestiche che non domestiche, mentre il fondo del cd. Decreto Sostegni-bis (quantificato in € 35.684) è destinato esclusivamente alle utenze non domestiche;

RITENUTO OPPORTUNO destinare parte del Fondo vincolato TARI 2020 alle utenze domestiche per motivi legati all'emergenza sanitaria in essere, nella quota stimata da ANCI-IFEL nel Tavolo art. 106, nella misura di € 16.377,00;

RILEVATO che l'intervento di agevolazione per le utenze non domestiche, il cui importo complessivo è quantificabile in € 80.598, rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante le risorse che verranno

assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 derivante da i fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;

PRESO ATTO che le scontistiche sopra individuate non possono essere per loro natura inserite tra quelle di cui all'art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, riconducibili a riduzioni strutturali destinate ad essere applicate in ogni anno di imposta;

VALUTATO OPPORTUNO rinviare sia la determinazione delle agevolazioni che la loro quantificazione alla deliberazione con la quale verranno definite ed approvate le tariffe TARI per l'anno di imposta 2021 in base alla normativa vigente e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178 "A partire dall'anno 2021 per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160 che istituisce, a partire dal 1 gennaio 2021, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

RITENUTO quindi opportuno apportare le dovute modifiche ed integrazioni agli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10-quinquies, 12, 14, 16 e l'introduzione dei nuovi articoli 1-bis e 9-bis, riportate ed evidenziate nel prospetto di raffronto che permette una visione comparata tra la precedente stesura e la nuova, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**Allegato A**);

VISTO il nuovo testo regolamentare, così come risulta dalle rettifiche apportate, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**Allegato B**);

TENUTO CONTO che le modifiche entreranno in vigore il 01/01/2021 in virtù di quanto previsto sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13, commi 15 e 15 ter, D.L. 201/11 e art. 53, comma 16, L.388/2000);

DATO ATTO che in virtù del disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 16/09/2020 avente ad oggetto: "Nomina Funzionario Responsabile della TARES e IUC/TARI" con la quale è stata nominata Funzionario Responsabile la Dott.ssa Fantini Sara, già Responsabile del Servizio Finanziario prorogata con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 29/12/2020;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 29/12/2020 con la quale, l'incarico di cui sopra è stato prorogato fino all'individuazione, nomina ed assunzione in servizio del vincitore della procedura di cui al comma 1 art. 110 T.U. a seguito della costituzione dell'Ufficio Unico Associato per la gestione del servizio Tributi;

DATO ATTO che che il Revisore dei Conti, Dott. Giovanni Sorce, in data 30/06/2021 ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 conservato agli atti d'ufficio;

VISTA la L. n. 147/2013;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs.n. 118/2011;**VISTI** il regolamento di contabilità ed il regolamento generale delle entrate tributarie;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/8/2000, n.267, allegato solo all'originale del presente atto ed in modo virtuale alle copie dello stesso;

Illustrano la proposta l'Ass. Zanchini e la D.ssa Petrin;

La Cons. Rossi lamenta che il materiale viene trasmesso tardi e non c'è modo di leggerlo. Ritiene la cosa poco rispettosa e, a nome della minoranza, che ha i suoi diritti, chiede che venga inviato prima;

Il Sindaco si scusa e si impegna affinché ciò non accada;

Con voti espressi in forma palese:
Presenti n. 12
Favorevoli n. 9
Astenuiti n. 3 (Rossi, Castagnoli, Falancia)

DELIBERA

per quanto espresso in premessa che si richiama integralmente,

- 1) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le integrazioni al regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), così come risultano dall'**Allegato A**), nonché il nuovo testo regolamentare, di cui all'**Allegato B**), entrambi facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato con il presente atto ha efficacia dal 01/01/2021 a seguito dell'avvenuta pubblicazione entro il 28 ottobre 2021 sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 3) **DI RINVIARE** sia la determinazione delle agevolazioni che la loro quantificazione alla deliberazione con la quale verranno definite ed approvate le tariffe TARI per l'anno di imposta 2021 in base alla normativa vigente e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili richiamate in premessa;
- 4) **DI PREVEDERE** che le agevolazioni di cui al precedente punto 3), al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio;
- 5) **DI DARE ATTO** che, in virtù del disposto dall'art. 52 D.lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti;
- 6) **DI TRASMETTERE**, in virtù dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, le aliquote approvate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;
- 7) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul Sito Istituzionale del Comune e in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. n. 69 del 18.06.2009.

Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività

A voti espressi per alzata di mano:
Presenti n. 12
Favorevoli n. 9
Astenuiti n. 3 (Rossi, Castagnoli, Falancia)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to VALBONESI DANIELE

Il Segretario Comunale
F.to BARCHI VALERIA

La presente è copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì **02/07/2021**

Il Responsabile Servizio Segreteria
VALERIA BARCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune (www.comune.santa-sofia.fc.it) per gg.15 consecutivi a far data dal **02/07/2021**

Lì **02/07/2021**

Il Responsabile Servizio Segreteria
VALERIA BARCHI

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

- È divenuta **esecutiva** a far data dal giorno _____, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile Servizio Segreteria
F.to VALERIA BARCHI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ARTICOLO 1-bis DEFINIZIONI DI RIFIUTO

1) La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (cd. Testo Unico Ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Testo vigente	Testo modificato/integrato
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</p> <p>1) Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati. Per la gestione del servizio nonché per i criteri di assimilazione per qualità e quantità si rimanda alla vigente normativa ambientale e al Regolamento di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati approvato dalla competente autorità con Del. ATO-FC n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 3, del presente Regolamento.</p> <p>2) L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.</p> <p>3) Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</p> <p>1) Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. 152/2006. Per la gestione del servizio nonché per i criteri di assimilazione per qualità e quantità si rimanda alla vigente normativa ambientale e al Regolamento di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati approvato dalla competente autorità con Del. ATO-FC n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. 152/2006 o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 3, del presente Regolamento.</p> <p>2) L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.</p> <p>3) Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.</p>

**ARTICOLO 5
LOCALI ED AREE OGGETTO DEL TRIBUTO**

Testo vigente	Testo modificato/integrato
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5 LOCALI ED AREE OGGETTO DEL TRIBUTO</p> <p>1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;</p> <p style="padding-left: 40px;">c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;</p> <p style="padding-left: 40px;">d) aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento e gestite da società che ne fanno la loro attività principale.</p> <p>2) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.</p> <p>3) Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 2), relativamente ai locali si precisa che:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.)</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5 LOCALI ED AREE OGGETTO DEL TRIBUTO</p> <p>1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. 152/2006:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;</p> <p style="padding-left: 40px;">e) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;</p> <p style="padding-left: 40px;">c) aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento e gestite da società che ne fanno la loro attività principale.</p> <p>2) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. 152/2006. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.</p> <p>3) Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 2), relativamente ai locali si precisa che:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.)</p>

<p>così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegno, ecc.);</p> <p>b) per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio;</p> <p>4) La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.</p> <p>5) La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;</p> <p>6) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.</p> <p>7) Per i distributori di carburante viene considerata soggetta a tariffa una superficie ottenuta applicando i seguenti parametri:</p> <p>a) per colonnina 18 mq. per ciascun lato servito;</p> <p>b) 36 mq. per ogni autolavaggio.</p>	<p>così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegno, ecc.);</p> <p>b) per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. 152/2006;</p> <p>4) La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.</p> <p>5) La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;</p> <p>6) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.</p> <p>7) Per i distributori di carburante viene considerata soggetta a tariffa una superficie ottenuta applicando i seguenti parametri:</p> <p>a) per colonnina 18 mq. per ciascun lato servito;</p> <p>b) 36 mq. per ogni autolavaggio.</p>
--	---

**ARTICOLO 6
LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO**

Testo vigente	Testo modificato/integrato
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO</p> <p>1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:</p> <p>a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;</p> <p>b) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili;</p> <p>c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occu-</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO</p> <p>1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. 152/2006 per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:</p> <p>a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;</p> <p>b) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili;</p> <p>c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occu-</p>

<p>pate in via esclusiva;</p> <p>d) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa;</p> <p>e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas), e non utilizzati;</p> <p>f) la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi o chiudibili con strutture fisse o mobili da ogni lato oppure su tre lati, delle utenze domestiche;</p> <p>g) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;</p> <p>h) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;</p> <p>i) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;</p> <p>j) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;</p> <p>k) gli edifici accatastati in categoria catastale E/7 in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;</p> <p>l) I locali e le aree cimiteriali, con esclusione dei locali destinati ad abitazione, uffici, depositi e simili;</p> <p>m) immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause di lavoro, con l'esclusione della parte abitativa della casa colonica e sue pertinenze, che si considera assoggettata a tributo;</p>	<p>pate in via esclusiva;</p> <p>d) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa;</p> <p>e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas), e non utilizzati;</p> <p>f) la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi o chiudibili con strutture fisse o mobili da ogni lato oppure su tre lati, delle utenze domestiche;</p> <p>g) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;</p> <p>h) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;</p> <p>i) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;</p> <p>j) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;</p> <p>k) gli edifici accatastati in categoria catastale E/7 in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;</p> <p>l) I locali e le aree cimiteriali, con esclusione dei locali destinati ad abitazione, uffici, depositi e simili;</p> <p>m) immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause di lavoro, con l'esclusione della parte abitativa della casa colonica e sue pertinenze, che si considera assoggettata a tributo; immobili in cui si producono rifiuti nell'ambito di attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile. Gli agriturismi e le aziende agro-</p>
--	--

<p>n) locali e aree nelle quali si svolgono attività non domestiche, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.</p> <p>2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono esclusi dal tributo esclusivamente le sale operatorie, le stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;</p> <p>3) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e/o tossici, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.</p> <p>4) Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.</p> <p>5) Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.</p>	<p>industriali potranno continuare ad essere assoggettate a TARI limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani;</p> <p>n) locali e aree nelle quali si svolgono attività non domestiche, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati di cui all'art. 184 comma 3 del D.lgs. 152/2006, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.</p> <p>o) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari</p> <p>2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono esclusi dal tributo esclusivamente le sale operatorie, le stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;</p> <p>3) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e/o tossici, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.</p> <p>4) Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.</p> <p>5) Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o</p>
---	---

	ad idonea documentazione.
--	---------------------------

**ARTICOLO 7
RIDUZIONI DEL TRIBUTO**

Testo vigente	Testo modificato/integrato
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7 RIDUZIONI DEL TRIBUTO</p> <p>1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate.</p> <p>2) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 400 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.</p> <p>3) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.</p> <p>4) Sono previste inoltre le seguenti riduzioni:</p> <p>a) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare si applica una riduzione del tributo pari al 30%;</p> <p>b) Per le abitazioni occupate da soggetti che ri-</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7 RIDUZIONI DEL TRIBUTO</p> <p>1) Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett- b-ter del D.lgs. 152/2006 è svolto in regime di privativa. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate.</p> <p>2) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 400 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata. La tassa è ridotta del 60% per le aree e i locali in cui il punto di conferimento del rifiuto indifferenziato (concordato con il Gestore nel servizio porta a porta) o da contenitore stradale è superiore a 400 m rispetto all'accesso della proprietà privata (si intende quindi il punto oltre il quale non si può accedere senza un preventivo permesso del proprietario solitamente delimitato da cancello o cartello di area privata o altro).</p> <p>3) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.</p> <p>4) Sono previste inoltre le seguenti riduzioni:</p> <p>a) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare si applica una riduzione del tributo pari al 30%;</p> <p>b) Per le abitazioni occupate da soggetti che ri-</p>

<p>siedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica un riduzione del tributo pari al 30%;</p> <p>c) Per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti nel Comune in altra unità immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuto ma non utilizzate e tenute a disposizione si applica una riduzione del tributo pari al 30%;</p> <p>d) Per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 210 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al 30%;</p> <p>e) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze, come risultanti dalla banca dati catastale, si applica una riduzione del 30%.</p> <p>5) Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data della richiesta; le condizioni previste per le riduzioni di cui al comma 4 devono risultare da idonea documentazione o titolo autorizzativo rilasciato dal competente ufficio comunale;</p> <p>6) Se le riduzioni sono richieste contestualmente alla dichiarazione iniziale o di variazione dell'utenza presentata ai sensi dell'art. 15, comma 2 del presente regolamento, decorrono dalla data di inizio o di variazione dell'utenza dichiarata.</p>	<p>siedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica un riduzione del tributo pari al 30%;</p> <p>c) Per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti nel Comune in altra unità immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuto ma non utilizzate e tenute a disposizione si applica una riduzione del tributo pari al 30%;</p> <p>d) Per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 210 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al 30%;</p> <p>e) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze, come risultanti dalla banca dati catastale, si applica una riduzione del 30%.</p> <p>f) per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, si applica una riduzione pari ai due terzi del tributo.</p> <p>5) Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data della richiesta; le condizioni previste per le riduzioni di cui al comma 4 devono risultare da idonea documentazione o titolo autorizzativo rilasciato dal competente ufficio comunale;</p> <p>6) Se le riduzioni sono richieste contestualmente alla dichiarazione iniziale o di variazione dell'utenza presentata ai sensi dell'art. 15, comma 2 del presente regolamento, decorrono dalla data di inizio o di variazione dell'utenza dichiarata.</p>
---	---

**ARTICOLO 8
RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI**

Testo vigente	Testo modificato/integrato
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 8 RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 8 RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI</p> <p>1) Preso atto che secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 649 primo periodo della L. 147/2013 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 (al cui smaltimento è tenuto il produttore a condizione che lo stesso ne</p>

<p>1) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 682, lettera a), punto 5, della Legge n. 147/2013, per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani, assimilati, come classificati con delibera ATO n.3/2006, n.8/2011 e n.31/2013, e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie dei soli locali usati promiscuamente è ridotta delle percentuali di seguito indicate:</p> <p>a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20% b) laboratori fotografici, eliografie: 20%</p>	<p>dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa previgente), non si tiene conto della porzione di magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è la presenza di persone fisiche.</p> <p>1-bis) Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g) ed i) che producono unicamente rifiuti speciali sono escluse dalla tassa; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici ove si producano rifiuti urbani (fabbricati, mense, servizi, uffici, ecc.) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184. Comma 3, del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>1-ter) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 183, comma 1, lett. b-ter) e 184, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) continuano a valere invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani (art. 1 comma 641 della L. 147/2013).</p> <p>2) Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f) e h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani e come disposto dall'articolo 1, commi 649 e 682, lettera a), punto 5, della Legge n. 147/2013, per le utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani, assimilati, come classificati con delibera ATO n.3/2006, n.8/2011 e n.31/2013, e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie dei soli locali usati promiscuamente è ridotta delle percentuali di seguito indicate:</p> <p>a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20% b) laboratori fotografici, eliografie: 20%</p>
--	---

- c) autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante: 25%
- d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%
- e) laboratori di analisi: 10%
- f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%
- g) tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie: 25%
- h) Falegnamerie e vetrerie: 10%
- i) Carrozzerie, demolitori, rottamai: 15%
- j) Cantieri Navali: 15%
- k) Marmisti: 15%
- l) Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 25%
- m) Metalmeccaniche: 25%
- n) Lavorazioni materie plastiche e vetroresine: 25%
- o) Altre attività di tipo industriale produttive di rifiuto speciale non assimilato/non assimilabile diverso da quello riconducibile alle sopraelencate tipologie di attività: 15%

Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i codici ATECO di cui all'allegato 1).

2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Per fruire della riduzione di cui ai commi precedenti gli interessati devono obbligatoriamente:

- a) indicare, nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), producendo contestualmente contratto con Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali e relative fatture;
- b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

- c) autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante: 25%
- d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%
- e) laboratori di analisi: 10%
- f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%
- g) tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie: 25%
- h) Falegnamerie e vetrerie: 10%
- i) Carrozzerie, demolitori, rottamai: 15%
- j) Cantieri Navali: 15%
- k) Marmisti: 15%
- l) Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 25%
- m) Metalmeccaniche: 25%
- n) Lavorazioni materie plastiche e vetroresine: 25%
- ~~e) Altre attività di tipo industriale produttive di rifiuto speciale non assimilato/non assimilabile diverso da quello riconducibile alle sopraelencate tipologie di attività: 15%~~

Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i codici ATECO di cui all'allegato 1).

3) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani ~~o assimilati~~ e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 4 2, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Per fruire della riduzione di cui ai commi precedenti gli interessati devono obbligatoriamente:

- a) indicare, nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), producendo contestualmente contratto con Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali e relative fatture;

- b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscua-mentesia rifiuti urbani che rifiuti speciali e contestuale produzione del contratto con la Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa documentazione.

ARTICOLO 9
RIDUZIONI ALLE UTENZE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E COMPOSTAGGIO UTENZE DOMESTICHE E AVVIO AL RECUPERO UTENZE NON DOMESTICHE

Testo vigente	Testo modificato/integrato		
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9 RIDUZIONI ALLE UTENZE</p> <p>1) Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, il tributo stesso.</p> <p>2) A favore delle utenze domestiche sono previste le seguenti agevolazioni:</p> <p>a) alle utenze domestiche residenti, dotate di ampio orto o giardino ad uso esclusivo ed adeguato all'utilizzo del "compost", è riconosciuta un'agevolazione pari ad Euro 5,16/anno per ogni componente del nucleo familiare qualora, previa richiesta di adeguato compostiere all'ufficio competente, venga effettuato il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti prodotti. A tale scopo è prevista la distribuzione gratuita alle utenze domestiche che ne fanno richiesta di adeguato compostiere.</p> <p>L'ente verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.</p> <p>L'agevolazione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. Qualora a seguito di controlli il compostiere venisse trovato inutilizzato o non più presente presso l'utente, verranno addebitate oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse dell'agevolazione di cui ha goduto, fino ad un massimo di 5 (cinque) annualità.</p> <p>b) Per la raccolta differenziata effettuata dall'utenza domestica ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/99 mediante conferimento a cura dell'utenza stessa presso la stazione ecologica. Tale agevolazione è riconosciuta mediante riduzione del tributo secondo gli importi specificati nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="188 1955 735 1993" style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 70%;">TIPOLOGIA DI MATERIALE</td> <td style="width: 30%;">Euro/Kg.</td> </tr> </table>	TIPOLOGIA DI MATERIALE	Euro/Kg.	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9 RIDUZIONI ALLE UTENZE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E COMPOSTAGGIO UTENZE DOMESTICHE E AVVIO AL RECUPERO UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p>1) Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni riduzioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, il tributo stesso.</p> <p>2) A favore delle utenze domestiche sono previste le seguenti agevolazioni riduzioni :</p> <p>a) alle utenze domestiche residenti, dotate di ampio orto o giardino ad uso esclusivo ed adeguato all'utilizzo del "compost", è riconosciuta una agevolazione riduzione pari ad Euro 5,16/anno per ogni componente del nucleo familiare qualora, previa richiesta di adeguato compostiere all'ufficio competente, venga effettuato il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti prodotti. A tale scopo è prevista la distribuzione gratuita alle utenze domestiche che ne fanno richiesta di adeguato compostiere.</p> <p>L'ente verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.</p> <p>La agevolazione riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. Qualora a seguito di controlli il compostiere venisse trovato inutilizzato o non più presente presso l'utente, verranno addebitate oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse dell'agevolazione di cui ha goduto, fino ad un massimo di 5 (cinque) annualità.</p> <p>b) Per la raccolta differenziata effettuata dall'utenza domestica ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/99 mediante conferimento a cura dell'utenza stessa presso la stazione ecologica. è riconosciuta una agevolazione riduzione del tributo secondo gli importi specificati nella seguente tabella:</p>
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Euro/Kg.		

Plastica	0.05
Carta e cartone	0.05
Metallo	0.05
Accumulatori	0.05
Legno	0.05
Vetro	0.05
Contenitori T/F	0.05
Farmaci	0.05
Filtri olio	0.05
Ingombranti misti	0.05
Lampade fluorescenti	0.05
Olii minerali vegetali	0.05
Pile	0.05
Pneumatici	0.05
Sfalci potaturez	0.05
Inerti	0.05
Frigoriferi	0.05
Video	0.05
Altri RAEE	0.05

3) L'eventuale agevolazione spettante a ciascuna utenza domestica sarà imputata, di norma, nella prima rata di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.

4) A favore delle Utenze non domestiche :

a) che dimostrino di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati, i rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari;

b) che dimostrino di avere avviato al riciclo ai fini energetici nello stesso stabilimento di produzione rifiuti speciali non pericolosi quali segatura, trucioli di legno, ecc.

c) il tributo dovuto è decurtato di € 18,00 per ogni tonnellata dei rifiuti di cui alla tabella seguente avviati al riciclo:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
200101	Carta e cartone

TIPOLOGIA DI MATERIALE	Euro/Kg.
Plastica	0.05
Carta e cartone	0.05
Metallo	0.05
Accumulatori	0.05
Legno	0.05
Vetro	0.05
Contenitori T/F	0.05
Farmaci	0.05
Filtri olio	0.05
Ingombranti misti	0.05
Lampade fluorescenti	0.05
Olii minerali vegetali	0.05
Olii alimentari	0.05
Pile	0.05
Pneumatici	0.05
Sfalci potaturez	0.05
Inerti	0.05
Frigoriferi	0.05
Video	0.05
Altri RAEE	0.05
Indumenti	0.05

3) L'eventuale ~~agevolazione~~ **riduzione** spettante a ciascuna utenza domestica sarà imputata, di norma, nella prima rata di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.

4) A favore delle Utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a **recupero** direttamente o tramite soggetti autorizzati, i rifiuti **di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006** da esse stesse prodotti, ~~esclusi gli imballaggi secondari e terziari; che dimostrino di avere avviato al riciclo ai fini energetici nello stesso stabilimento di produzione rifiuti speciali non pericolosi quali segatura, trucioli di legno, ecc. di cui all'allegato L- quater al D.Lgs. 152/2006 (tabella di seguito riportata), la quota variabile del tributo, fino ad un massimo del 70%, è decurtata di € 18,00 per ogni tonnellata di rifiuti di cui alla tabella seguente avviati a riciclo~~ **recupero per i seguenti codici CER e secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 649, 2° periodo, della L. 147/2013:**

CODICE CER	DESCRIZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200140	Metallo
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

d) Per i materiali di cui alla tabella seguente, caratte-

200102	Vetro
200140	Metallo
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

d) Per i materiali di cui alla tabella seguente, caratterizzati da basso peso specifico, l'agevolazione è elevata a € 27,00 per tonnellata avviata a riciclo:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150102	Imballaggi in plastica, polistirolo
200139	Plastica

Per l'utenza non domestica che intende usufruire dell'agevolazione di cui ai punti precedenti, per l'avvio al riciclo (così come definito nell'art.185 del d.lgs. n.152 del 2006) deve trasmettere a pena di decadenza del diritto all'agevolazione, preferibilmente per via telematica, al massimo con frequenza trimestrale, entro i primi 15 giorni del mese successivo al periodo di riferimento, sulla base della modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi del Comune:

- richiesta di agevolazione con allegata la dichiarazione dei rifiuti avviati autonomamente a recupero, comprendente una tabella riassuntiva dei rifiuti avviati a recupero, raggruppati per tipologia e impianto di destinazione.
- scansione leggibile dei formulari o documenti Sistri in cui viene attestato da parte dell'impianto l'effettivo peso del rifiuto pesato a destinazione.

Resta comunque salva la possibilità di procedere, previa formale richiesta, al sopralluogo nello stabilimento di produzione.

L'agevolazione spettante sarà imputata, di norma, nella prima rata di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.

rizzati da basso peso specifico, l'agevolazione è elevata a € 27,00 per tonnellata avviata a riciclo:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150102	Imballaggi in plastica, polistirolo
200139	Plastica

RIFIUTI ORGANICI	rifiuti biodegradabili da cucine e mense	200108
	rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200102
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTI MATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materiale tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa diverso da quelli di cui alla voce 200129	150104
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri adesivi e resine	200127
	Vernici, inchiostri adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

	<p>Per l'utenza non domestica che intende usufruire della riduzione di cui ai punti precedenti, per l'avvio al recupero (così come definito nell'art.185 del d.lgs. n.152 del 2006) deve trasmettere a pena di decadenza del diritto alla agevolazione riduzione, preferibilmente per via telematica, al massimo con frequenza trimestrale, entro i primi 15 giorni del mese successivo al periodo di riferimento, sulla base della modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi del Comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiesta di agevolazione riduzione con allegata la dichiarazione dei rifiuti avviati autonomamente a riciclo-recupero, comprendente una tabella riassuntiva dei rifiuti avviati a recupero, raggruppati per tipologia e impianto di destinazione. • scansione leggibile della 4° copia dei formulari o documenti Sistri-equipollenti in cui viene attestato da parte dell'impianto l'effettivo peso del rifiuto pesato a destinazione. <p>Resta comunque salva la possibilità di procedere, previa formale richiesta, al sopralluogo nello stabilimento di produzione.</p> <p>La agevolazione riduzione spettante sarà imputata, di norma, nella prima rata di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.</p>
--	---

ARTICOLO 9-bis

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DEL TOTALE DEI RIFIUTI URBANI. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE

1. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, compreso l'indifferenziato, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
2. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al richiamato comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune compilando in ogni sua parte il modello predisposto dall'Ente e inviandolo alla PEC istituzionale dell'Ente (comune.santa-sofia@cert.provincia.fc.it) entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà

essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022; qualora alla data di entrata in vigore del presente articolo fossero pervenute comunicazioni incomplete il competente ufficio provvederà ad inviare richiesta di integrazione della documentazione presentata da inoltrare improrogabilmente entro il nuovo termine fissato dall'ente stesso a pena di inammissibilità della richiesta di fuoriuscita dal servizio pubblico.

4. La comunicazione preventiva di cui al comma 3, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, deve contenere: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 3, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della comunicazione medesima.
7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
8. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dall'Ente, da inviare alla PEC istituzionale dell'Ente medesimo (comune.santa-sofia@cert.provincia.fc.it), a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.
9. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo :
 - a) i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, specificando il relativo impianto di destinazione e la tipologia di recupero
 - b) scansione leggibile della quarta copia dei formulari dell'anno di riferimento (con il peso a destinazione);

- c) attestazione rilasciata dai soggetti incaricati alla gestione del rifiuto contenente l'elenco dei suddetti formulari di rifiuti urbani emessi (riferiti all'utenza), con numero e data del formulario, operazione di recupero, peso a destinazione e somme finali dei pesi a destinazione per ciascuna tipologia di rifiuto.
- d) il mud dell'anno precedente a quello di riferimento e se disponibile quello dell'anno di riferimento (che sarà utilizzato per verificare l'effettivo avvio a recupero di tutti i rifiuti urbani mediante confronto con quanto dichiarato ai fini dell'esclusione della parte variabile della tassa);
10. Il Comune (e gli enti di controllo) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
12. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo non sono concesse agevolazioni o riduzioni sulla quota fissa della tariffa anche se concorrono le condizioni di cui al precedente articolo 7, comma 4, lettera d).

ARTICOLO 10-quinquies
INTERVENTI A FAVORE DI CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE PENALIZZATE
DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID-19

Abrogato

ARTICOLO 12
TARIFFE DEL TRIBUTO

Testo vigente	Testo modificato/integrato
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 12 TARIFFE DEL TRIBUTO</p> <p>1) La Tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.</p> <p>2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 12 TARIFFE DEL TRIBUTO</p> <p>1) La Tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.</p> <p>2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:</p>

<p>a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;</p> <p>b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.</p> <p>3) La tariffa per le utenze domestiche è determinata:</p> <p>a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;</p> <p>b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>4) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:</p> <p>a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;</p> <p>b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>5) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.</p> <p>6) L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo i criteri razionali. A tal fine i rifiuti riferibili alle utenze domestiche possono essere determinate anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/99, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabella 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento o può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato</p>	<p>a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;</p> <p>b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.</p> <p>3) La tariffa per le utenze domestiche è determinata:</p> <p>a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;</p> <p>b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>4) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:</p> <p>a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;</p> <p>b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>5) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.</p> <p>6) L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo i criteri razionali. A tal fine i rifiuti riferibili alle utenze domestiche possono essere determinate anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/99, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabella 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento o può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato</p>
--	--

<p>7) Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ed in base ai costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate.</p> <p>8) Il piano finanziario deve essere redatto dal gestore entro il 31 ottobre di ogni anno e deve essere approvato dall'autorità d'ambito nei successivi 30 giorni e comunque entro 30 giorni antecedenti la data di approvazione del bilancio comunale. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.</p> <p>9) È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:</p> <p>a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;</p> <p>b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.</p> <p>10) Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.</p> <p>11) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore (art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006).</p>	<p>7) Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ed in base ai costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter del D.Lgs. 152/2006, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate.</p> <p>8) Il piano finanziario deve essere redatto dal gestore entro il 31 ottobre di ogni anno e deve essere approvato dall'autorità d'ambito nei successivi 30 giorni e comunque entro 30 giorni antecedenti la data di approvazione del bilancio comunale. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.</p> <p>9) È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:</p> <p>a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;</p> <p>b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.</p> <p>10) Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.</p> <p>11) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore (art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006).</p>
--	---

**ARTICOLO 14
VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

Testo vigente	Testo modificato/integrato
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 14 VERSAMENTO DEL TRIBUTO</p> <p>1) I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 ovvero l'apposito bollettino postale, ovvero mediante le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 14 VERSAMENTO DEL TRIBUTO</p> <p>1) I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 ovvero l'apposito bollettino postale, ovvero mediante le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p>

2) È, inoltre, possibile effettuare il versamento mediante autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente.

3) Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata, provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze o l'importo dovuto per il pagamento in un'unica rata, e ogni altra informazione utile relativa al servizio erogato e al soggetto esercente il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati sul territorio servito così come disposto dalla vigente normativa in termini di trasparenza secondo le indicazioni contenute nella delibera ARE-RA n. 444/2019 a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.

L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo del versamento entro le scadenze previste dal presente regolamento. Il contribuente che non avesse ricevuto gli avvisi di pagamento dovrà richiederne copia al competente ufficio per assolvere al pagamento della tassa entro i termini ordinari di cui ai commi 4, 5 e 6.

Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

4) La tassa di norma è liquidata in due rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi rispettivamente scadenza 30 giugno e 30 novembre;

5) E' riconosciuta al contribuente la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno, salvo conguaglio tariffario da eseguire sulla prima rata utile.

6) Per il solo anno 2020 il versamento della TARI verrà effettuato in n. 2 rate con scadenza il 15 ottobre e 15 dicembre.

7) La liquidazione degli acconti può essere effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

8) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro, fatto salvo il tributo giornaliero per cui si riscuote l'importo dovuto in base alla tariffa senza applicare minimi; tale importo si intende ri-

2) È, inoltre, possibile effettuare il versamento mediante autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente.

3) Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata, provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze o l'importo dovuto per il pagamento in un'unica rata, e ogni altra informazione utile relativa al servizio erogato e al soggetto esercente il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani **di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter del D.Lgs. 152/2006 ed assimilati** sul territorio servito così come disposto dalla vigente normativa in termini di trasparenza secondo le indicazioni contenute nella delibera ARE-RA n. 444/2019 a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.

L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo del versamento entro le scadenze previste dal presente regolamento. Il contribuente che non avesse ricevuto gli avvisi di pagamento dovrà richiederne copia al competente ufficio per assolvere al pagamento della tassa entro i termini ordinari di cui ai commi 4, 5 e 6.

Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

4) La tassa di norma è liquidata in due rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi rispettivamente scadenza 30 giugno e 30 novembre;

5) E' riconosciuta al contribuente la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno, salvo conguaglio tariffario da eseguire sulla prima rata utile.

~~6) Per il solo anno 2020 il versamento della TARI verrà effettuato in n. 2 rate con scadenza il 15 ottobre e 15 dicembre.~~

6) La liquidazione degli acconti può essere effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

7) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro, fatto salvo il tributo giornaliero per cui si riscuote l'importo dovuto in base alla tariffa senza applicare minimi; tale importo si intende ri-

ferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. 9) È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, prevista comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune.	ferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. 8) È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, prevista comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune.
---	---

**ARTICOLO 16
TRIBUTO GIORNALIERO**

Testo vigente	Testo modificato/integrato
ARTICOLO 16 TRIBUTO GIORNALIERO	ARTICOLO 16 TRIBUTO GIORNALIERO
<p>1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.</p> <p>2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.</p> <p>3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativo alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.</p> <p>4) I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio Comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.</p> <p>5) Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni) la riscossione del tributo va effettuata in via anticipata.</p> <p>6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi.</p> <p>7) Al tributo giornaliero sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.</p>	<p>1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter del D.Lgs. 152/2006 prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.</p> <p>2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.</p> <p>3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativo alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.</p> <p>4) I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio Comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.</p> <p>5) Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni) la riscossione del tributo va effettuata in via anticipata.</p> <p>6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi.</p> <p>7) Al tributo giornaliero sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.</p>

ALLEGATO 1 - TABELLA CODICI ATECO

E' stata rimossa la colonna con indicazione dello sconto % in quanto già normata dal Regolamento all'articolo 8 "RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI"

Allegato B alla deliberazione C.C. n. 22 del 30/06/2021

Il Vice Segretario

D.ssa Valeria Barchi

COMUNE DI SANTA SOFIA

Ufficio Associato delle Entrate tributarie e servizi fiscali

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

**(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2015
in vigore dal 01/01/2015)**

(modificato con deliberazione C.C. n. 10 del 31/03/2021)

(modificato con deliberazione C.C. n. 42 del 30/09/2020)

(modificato con deliberazione C.C. n. 37 del 17/09/2020)

(modificato con deliberazione C.C. n. 13 del 31/03/2017)

in vigore dal 01/01/2021

INDICE

ARTICOLO 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1-bis DEFINIZIONI DI RIFIUTO

ARTICOLO 2: PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ARTICOLO 3: SOGGETTO ATTIVO

ARTICOLO 4: SOGGETTI PASSIVI

ARTICOLO 5: LOCALI ED AREE OGGETTO DEL TRIBUTO

ARTICOLO 6: LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO

ARTICOLO 7: RIDUZIONI DEL TRIBUTO

ARTICOLO 8: RIDUZIONI DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

ARTICOLO 9: RIDUZIONI ALLE UTENZE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E COMPOSTAGGIO UTENZE DOMESTICHE E AVVIO AL RECUPERO UTENZE NON DOMESTICHE

ARTICOLO 9-BIS: AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DEL TOTALE DEI RIFIUTI URBANI. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE

ARTICOLO 10: CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 10-bis: AGEVOLAZIONI "ANTISPRECO" (ART. 1 COMMI 652 E 659 L. 147/123)

ARTICOLO 10-ter: AGEVOLAZIONI NUOVE ATTIVITA'

ARTICOLO 10-quater: AGEVOLAZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DIPENDENZA DAL GIOCO (L.R. n. 5/2013)

ARTICOLO 10-quinquies: INTERVENTI A FAVORE DI CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE PENALIZZATE DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID-19

ARTICOLO 10-sexies: AGEVOLAZIONI LEGATE ALL'INCREMENTO DELLA CAPACITA' RICETTIVA

ARTICOLO 11: CATEGORIE DI UTENZA

ARTICOLO 12: TARIFFE DEL TRIBUTO

ARTICOLO 13: SCUOLE STATALI

ARTICOLO 14: VERSAMENTO DEL TRIBUTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ARTICOLO 15: DICHIARAZIONE

ARTICOLO 16: TRIBUTO GIORNALIERO

ARTICOLO 16-bis: TRIBUTO PROVINCIALE

ARTICOLO 17: RIMBORSI

ARTICOLO 18: ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI

ARTICOLO 19: DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

ARTICOLO 20: RAVVEDIMENTO OPEROSO

ARTICOLO 20-bis: RISCOSSIONE COATTIVA

ARTICOLO 20-ter: CONTENZIOSO

ARTICOLO 21 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

All.A) TABELLA CODICI ATECO

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (Tari) di cui al comma 641 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 1-bis

DEFINIZIONI DI RIFIUTO

- 1) La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (cd. Testo Unico Ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1) Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. 152/2006. Per la gestione del servizio si rimanda alla vigente normativa ambientale e al Regolamento di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati approvato dalla competente autorità con Del. ATO-FC n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. 152/2006 o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 3, del presente Regolamento.
- 2) L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze

domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

- 3) Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

ARTICOLO 3

SOGGETTO ATTIVO

- 1) Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 4

SOGGETTI PASSIVI

- 1) Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede, occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che possiedono, detengono o usano in comune le superfici stesse.
- 2) Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale, o i componenti del nucleo familiare; in caso di decesso del soggetto obbligato gli eredi sono obbligati in solido.

- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente di enti o associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti. Tale condizione permane anche qualora l'unità immobiliare venga concessa in locazione/comodato in modo frazionato a soggetti non residenti indipendentemente dal periodo di utilizzo.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

ARTICOLO 5

LOCALI ED AREE OGGETTO DEL TRIBUTO

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. 152/2006::
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- c) aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento e gestite da società che ne fanno la loro attività principale.
- 2) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. 152/2006. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
 - 3) Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 2), relativamente ai locali si precisa che:
 - a) per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc.);
 - b) per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. 152/2006;
 - 4) La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
 - 5) La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

- 6) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
- 7) Per i distributori di carburante viene considerata soggetta a tariffa una superficie ottenuta applicando i seguenti parametri:
 - a) per colonnina 18 mq. per ciascun lato servito;
 - b) 36 mq. per ogni autolavaggio.

ARTICOLO 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. 152/2006 per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - d) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa;
 - e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas), e non utilizzati;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- f) la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi o chiudibili con strutture fisse o mobili da ogni lato oppure su tre lati, delle utenze domestiche;
 - g) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - h) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
 - i) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - j) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
 - k) gli edifici accatastati in categoria catastale E/7 in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - l) I locali e le aree cimiteriali, con esclusione dei locali destinati ad abitazione, uffici, depositi e simili;
 - m) immobili in cui si producono rifiuti nell'ambito di attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile. Gli agriturismi e le aziende agro-industriali potranno continuare ad essere assoggettate a TARI limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani;
 - n) locali e aree nelle quali si svolgono attività non domestiche, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali di cui all'art. 184 comma 3 del D.lgs. 152/2006, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 - o) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari
- 2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono esclusi dal tributo esclusivamente le sale operatorie, le stanze di medicazione e ambulatori

medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

- 3) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e/o tossici, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
- 4) Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
- 5) Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

ARTICOLO 7

RIDUZIONI DEL TRIBUTO

- 1) Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett- b-ter del D.lgs. 152/2006 è svolto in regime di privata. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate.
- 2) La tassa è ridotta del 60% per le aree e i locali in cui il punto di conferimento del rifiuto indifferenziato (concordato con il Gestore nel servizio porta a porta) o da contenitore stradale è superiore a 400 m rispetto all'accesso della proprietà privata (si intende quindi il punto oltre il

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

quale non si può accedere senza un preventivo permesso del proprietario solitamente delimitato da cancello o cartello di area privata o altro).

- 3) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.
- 4) Sono previste inoltre le seguenti riduzioni:
 - a) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare si applica una riduzione del tributo pari al **30%**;
 - b) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica un riduzione del tributo pari al **30%**;
 - c) Per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti nel Comune in altra unità immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuto ma non utilizzate e tenute a disposizione si applica una riduzione del tributo pari al **30%**;
 - d) Per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo **di 210** giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al **30%**;
 - e) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze, come risultanti dalla banca dati catastale, si applica una riduzione del **30%**.
 - f) per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, si applica una riduzione pari ai due terzi del tributo.

- 5) Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data della richiesta; le condizioni previste per le riduzioni di cui al comma 4 devono risultare da idonea documentazione o titolo autorizzativo rilasciato dal competente ufficio comunale;
- 6) Se le riduzioni sono richieste contestualmente alla dichiarazione iniziale o di variazione dell'utenza presentata ai sensi dell'art. 15, comma 2 del presente regolamento, decorrono dalla data di inizio o di variazione dell'utenza dichiarata.

ARTICOLO 8

RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

- 1) Preso atto che secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 649 primo periodo della L. 147/2013 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 (al cui smaltimento è tenuto il produttore a condizione che lo stesso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa previgente), non si tiene conto della porzione di magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è la presenza di persone fisiche.
- 1-bis) Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g) ed i) che producono unicamente rifiuti speciali sono escluse dalla tassa; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici ove si producano rifiuti urbani (fabbricati, mense, servizi, uffici, ecc.) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184. Comma 3, del D.Lgs. 152/2006.
- 1-ter) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 183, comma 1, lett. b-ter) e 184, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono speciali. Con riferimento alle aree industriali non di

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) continuano a valere invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani (art. 1 comma 641 della L. 147/2013).

- 2) Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f) e h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani e come disposto dall'articolo 1, commi 649 e 682, lettera a), punto 5, della Legge n. 147/2013, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani, e di rifiuti speciali, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie dei soli locali usati promiscuamente è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

a) lavanderie a secco, tintorie non industriali:	20%
b) laboratori fotografici, eliografie:	20%
c) autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante:	25%
d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici:	10%
e) laboratori di analisi:	10%
f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi:	10%
g) tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie:	25%
h) Falegnamerie e vetrerie:	10%
i) Carrozzerie, demolitori, rottamai:	15%
j) Cantieri Navali:	15%
k) Marmisti:	15%
l) Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie:	25%
m) Metalmeccaniche:	25%
n) Lavorazioni materie plastiche e vetroresine:	25%
o)	

Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i codici ATECO di cui all'allegato 1).

- 3) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 2, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Per fruire della riduzione di cui ai commi precedenti gli interessati devono obbligatoriamente:

- a) indicare, nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), producendo contestualmente contratto con Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali e relative fatture;
- b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali e contestuale produzione del contratto con la Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa documentazione.

ARTICOLO 9

RIDUZIONI ALLE UTENZE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E COMPOSTAGGIO UTENZE DOMESTICHE E AVVIO AL RECUPERO UTENZE NON DOMESTICHE

- 1) Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, le riduzioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, il tributo stesso.
- 2) A favore delle **utenze domestiche** sono previste le seguenti riduzioni:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- a) **alle utenze domestiche residenti**, dotate di ampio orto o giardino ad uso esclusivo ed adeguato all'utilizzo del “**compost**”, è riconosciuta una riduzione pari ad Euro **5,16/anno** per ogni componente del nucleo familiare qualora, previa richiesta di adeguato compostiere all'ufficio competente, venga effettuato il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti prodotti. A tale scopo è prevista la distribuzione gratuita alle utenze domestiche che ne fanno richiesta di adeguato compostiere.

L'ente verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. Qualora a seguito di controlli il compostiere venisse trovato inutilizzato o non più presente presso l'utente, verranno addebitate oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse dell'agevolazione di cui ha goduto, fino ad un massimo di 5 (cinque) annualità.

- b) Per la **raccolta differenziata** effettuata dall'**utenza domestica** ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/99 mediante conferimento a cura dell'utenza stessa presso la stazione ecologica. è riconosciuta una riduzione del tributo secondo gli importi specificati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI MATERIALE	Euro/Kg.
Plastica	0.05
Carta e cartone	0.05
Metallo	0.05
Accumulatori	0.05
Legno	0.05
Vetro	0.05
Contenitori T/F	0.05
Farmaci	0.05
Filtri olio	0.05
Ingombranti misti	0.05
Lampade fluorescenti	0.05
Olii minerali	0.05
Olii alimentari	0.05
Pile	0.05
Pneumatici	0.05
Sfalci potature	0.05

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Frigoriferi	0.05
Video	0.05
Altri RAEE	0.05
Indumenti	0.05

3)

4) L'eventuale riduzione spettante a ciascuna utenza domestica sarà imputata, di norma, nella prima rata di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.

5) A favore delle **Utenze non domestiche che** dimostrino di aver avviato a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati, i rifiuti di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 da esse stesse prodotti, di cui all'allegato L- quater al D.Lgs. 152/2006 (tabella di seguito riportata), la quota variabile del tributo, fino ad un massimo del 70%, è decurtata di € 18,00 per ogni tonnellata di rifiuti avviati a recupero per i seguenti codici CER e secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 649, 2° periodo, della L. 147/2013:

RIFIUTI ORGANICI	rifiuti biodegradabili da cucine e mense	200108
	rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200102
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTI MATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materiale tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TONER	Toner per stampa diverso da quelli di cui alla voce 200129	150104
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri adesivi e resine	200127
	Vernici, inchiostri adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Per l'utenza non domestica che intende usufruire della riduzione di cui ai punti precedenti, per l'avvio al recupero (così come definito nell'art.185 del d.lgs. n.152 del 2006) deve trasmettere a pena di decadenza del diritto alla riduzione, preferibilmente per via telematica, al massimo con frequenza trimestrale, entro i primi 15 giorni del mese successivo al periodo di riferimento, sulla base della modulistica predisposta **dall'Ufficio Tributi del Comune:**

- richiesta di riduzione con allegata la dichiarazione dei rifiuti avviati autonomamente a recupero, comprendente una tabella riassuntiva dei rifiuti avviati a recupero, raggruppati per tipologia e impianto di destinazione.
- scansione leggibile della 4° copia dei formulari o documenti equipollenti in cui viene attestato da parte dell'impianto l'effettivo peso del rifiuto pesato a destinazione.

Resta comunque salva la possibilità di procedere, previa formale richiesta, al sopralluogo nello stabilimento di produzione.

La riduzione spettante sarà imputata, di norma, nella prima rata di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.

ARTICOLO 9-BIS

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DEL TOTALE DEI RIFIUTI URBANI. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

1. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, compreso l'indifferenziato, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
2. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al richiamato comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune compilando in ogni sua parte il modello predisposto dall'Ente e inviandolo alla PEC istituzionale dell'Ente (comune.santa-sofia@cert.provincia.fc.it) entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022; qualora alla data di entrata in vigore del presente articolo fossero pervenute comunicazioni incomplete il competente ufficio provvederà ad inviare richiesta di integrazione della documentazione presentata da inoltrare improrogabilmente entro il nuovo termine fissato dall'ente stesso a pena di inammissibilità della richiesta di fuoriuscita dal servizio pubblico.
4. La comunicazione preventiva di cui al comma 3, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, deve contenere: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 3, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della comunicazione medesima.

7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

8. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dall'Ente, da inviare alla PEC istituzionale dell'Ente medesimo (comune.santa-sofia@cert.provincia.fc.it), a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.

9. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo :

- a. i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, specificando il relativo impianto di destinazione e la tipologia di recupero
- b. scansione leggibile della quarta copia dei formulari dell'anno di riferimento (con il peso a destinazione);
- c. attestazione rilasciata dai soggetti incaricati alla gestione del rifiuto contenente l'elenco dei suddetti formulari di rifiuti urbani emessi (riferiti all'utenza), con numero e data del formulario, operazione di recupero, peso a destinazione e somme finali dei pesi a destinazione per ciascuna tipologia di rifiuto.
- d. il mud dell'anno precedente a quello di riferimento e se disponibile quello dell'anno di riferimento (che sarà utilizzato per verificare l'effettivo avvio a recupero di tutti i rifiuti urbani

mediante confronto con quanto dichiarato ai fini dell'esclusione della parte variabile della
tassa);

10. Il Comune (e gli enti di controllo) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

12. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo non sono concesse agevolazioni o riduzioni sulla quota fissa della tariffa anche se concorrono le condizioni di cui al precedente articolo 7, comma 4, lettera d).

ARTICOLO 10

CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- 1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del **70%** del tributo dovuto.

ARTICOLO 10-bis

AGEVOLAZIONI "ANTISPRECO" (ART. 1 COMMI 652 E 659 L. 147/13)

- 1) A decorrere dall'annualità 2017 è riconosciuto – sulla base di documentata istanza di parte - un abbattimento tariffario alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo del novellato art. 1 comma 652 L. 147/13, così come modificata dall'art. 17 della L. 166/16.

- 2) Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dal novellato art. 1 comma 652 L. 147/13 trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lett b), c), d), s) della medesima L. 166/16.
- 3) La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario) di cui all'art.16 L.166/16; è ammessa, in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.
- 4) L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,20 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo), a patto che il richiedente in possesso dei requisiti di legge soddisfi entrambe le seguenti condizioni:
 - a) disponga di una superficie (adibita a produzione o distribuzione di beni alimentari) superiore a 200mq;
 - b) presenti apposita istanza all'ufficio TA.RI. entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta- indicando il progetto/collaborazione (finalizzato al contrasto dello spreco alimentare) a cui abbia aderito ed allegando la documentazione di cui al precedente comma 3.
- 5) In ogni caso l'abbattimento di cui al comma 4 non può arrivare ad incidere per oltre il 20% sull'ammontare totale della tassa dovuta. Esso viene applicato a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

ARTICOLO 10-ter
AGEVOLAZIONI NUOVE ATTIVITA'

- 1) Per le utenze non domestiche, a partire dal 01/01/2017 e limitatamente ai primi 3 anni dall'avvio di nuove attività, spetta una riduzione del 50% della quota variabile della tariffa. Si considerano nuove attività anche le aperture di unità locali di attività già avviate in altro Comune (ad

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo).

1bis) Esclusivamente per le attività avviate a partire dal 2021 e limitatamente ai primi 3 anni dall'avvio spetta una riduzione del 70% della quota variabile della tariffa.

- 2) Sono esclusi dall'agevolazione di cui al comma 1 e 1 bis:
 - a) il mero cambiamento della denominazione sociale;
 - b) la cessazione di un'attività con conseguente costituzione di una nuova da parte dello stesso titolare o della maggioranza degli stessi, la variazione della compagine societaria (es. uscita di un socio da una società con contemporanea costituzione di una ditta individuale, ecc.);
 - c) la compravendita di nuovi fabbricati per lo svolgimento di attività avviate nel Comune precedentemente alla data dell'introduzione della presente agevolazione (01/01/2017);
 - d) alienazione, costituzione di diritti reali o affitto dell'azienda o di un suo ramo;
 - e) mero trasferimento in nuovi locali di una attività già avviata in precedenza.
- 3) Ai fini dell'agevolazione fiscale si terrà conto esclusivamente della data di costituzione della società e/o azienda (decorrente dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A.) e della sede che dovrà essere presso il Comune di Santa Sofia. In caso di aperture di unità locali di attività già avviate nel territorio del Comune o in altro Comune si avrà effetto dalla data di apertura delle unità locali (che dovranno essere indicate tra le sedi alla C.C.I.A.A.).

ARTICOLO 10-quater

AGEVOLAZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DIPENDENZA DAL GIOCO

(L.R. n. 5/2013)

- 1) Per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano attività rientranti nelle cat. 16 e 17, oltre a quelle di edicola e tabacchi che dichiarano, di non avere installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 15% sulla quota variabile della tariffa. I soggetti sono

tenuti a presentare al Comune, entro il 30/04 dell'anno in cui si presenta il diritto ad usufruire della stessa, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti previsti, con apposita modulistica predisposta dall'ufficio tributi e pubblicata nel sito istituzionale del Comune, a pena di decadenza.

ARTICOLO 10-quinquies

**INTERVENTI A FAVORE DI CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE
PENALIZZATE DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID-19**

Abrogato

ARTICOLO 10-sexies

AGEVOLAZIONI LEGATE ALL'INCREMENTO DELLA CAPACITA' RICETTIVA

- 1) A decorrere dall'annualità 2021, è riconosciuta – sulla base di documentata istanza di parte – un'agevolazione applicata alle strutture ricettive dirette all'ospitalità (di cui alla Legge Regionale n. 16 del 28 luglio 2004, modificata dalla Legge Regionale n. 4 del 12 febbraio 2010) e agli agriturismi che svolgono attività ricettiva diretta all'ospitalità (Legge Regionale n. 4 del 31 marzo 2009) che incrementino la capacità ricettiva all'interno del territorio comunale.
- 2) L'agevolazione verrà applicata in misura pari al 100% del tributo dovuto esclusivamente per l'area interessata dall'incremento di posti letto (camera e servizi igienici dedicati). In caso di nuove attività, l'agevolazione verrà applicata all'intera area dedicata ai posti letto (camera e servizi igienici dedicati). Sono comunque esclusi dalla superficie interessata dall'agevolazione eventuali aree o spazi comuni (a mero titolo esemplificativo: sala ristoro, sala lettura, disimpegno).
- 3) L'agevolazione viene riconosciuta a patto che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il titolare o il gestore della struttura deve esser iscritto al Registro delle imprese e deve possedere i requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, inclusi gli agriturismi che svolgono attività ricettiva diretta all'ospitalità. Rimangono escluse le attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, se svolte con modalità non imprenditoriali e senza la fornitura di servizi aggiuntivi.

- b) per le sole attività avviate prima del 31/12/2020, incremento minimo del 35% dei posti letto (o del numero di persone ospitabili nel caso di strutture ricettive all'aria aperta) rispetto a quelli presenti al 31/12/2020, arrotondati per eccesso, a multipli di 2. Il numero di posti letto deve risultare dall'autorizzazione, SCIA o DIA per l'esercizio dell'attività.
- 4) L'agevolazione verrà riconosciuta per i primi tre anni successivi alla data di attuazione dell'ampliamento o di dichiarazione.
- 5) La dichiarazione dovrà pervenire secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
- 6) Qualora i posti letto venissero successivamente ridotti, prima del termine dei tre anni, l'intestatario è tenuto alla tempestiva comunicazione. In caso la riduzione non garantisca più l'incremento minimo del numero di posti letto, l'agevolazione verrà disapplicata a partire dalla data in cui sono venuti a mancare i requisiti.
- 7) L'Ente effettuerà idonei controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, anche a campione e comunque ogni qualvolta sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle stesse, ai sensi degli artt. 71 e seguenti del DPR 445/2000.
- 8) In caso di mancata comunicazione di riduzione dei posti letto, di cui al comma 7, o di dichiarazioni infedeli, è previsto il decadimento dall'agevolazione e il beneficiario dovrà restituire l'importo pari all'agevolazione ricevuta dalla data di applicazione dell'agevolazione, oltre alla sanzione prevista da art. 18 comma 5 del presente Regolamento.

ARTICOLO 11

CATEGORIE DI UTENZA

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
- 2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) **domestiche residenti**; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;

Le variazioni relative al numero dei componenti residenti vengono comunicate periodicamente dall'Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione del tributo e gli eventuali conguagli tariffari verranno eseguiti d'ufficio entro il termine per la predisposizione della prima rata dell'anno successivo;

Nel caso di unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite da soggetti già ivi residenti anagraficamente e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 unità.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 15.

- b) **domestiche non residenti**; le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).

Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione del tributo, quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

SUPERFICIE	N. OCCUPANTI
Da 1 a 45 mq.	1
Da 46 a 60 mq.	2
Da 61 a 75 mq.	3
Da 76 a 90 mq.	4
Da 91 a 105 mq.	5
Da 106 mq. in poi	6

Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato a seguito di dichiarazioni probanti da parte del contribuente; in ogni caso, non può essere dichiarato un numero di occupanti diverso rispetto alla consistenza anagrafica del Comune di residenza.

Il numero degli occupanti così dichiarato dal contribuente decorrerà dalla data della presentazione della dichiarazione.

Se il suddetto numero degli occupanti viene dichiarato contestualmente alla dichiarazione iniziale o di variazione dell'utenza presentata ai sensi dell'art. 15, comma 2 del presente regolamento, decorrerà dalla data di inizio o di variazione dell'utenza dichiarata.

- c) **Le cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito** sono considerate, ai fini tariffari utenze domestiche alle stesse condizioni applicate all'immobile di cui costituiscono pertinenza.

In caso di cantine, autorimesse non pertinenziali e adibite ad uso privato il tributo viene liquidato con tariffa abitativa; se ad uso non privato, gli stessi sono liquidati con tariffa deposito. Si assume come pertinenziale il garage e/o la cantina risultante ai fini ICI/IMU.

- 3) **Per le utenze non domestiche** la tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Nel caso di utenze non domestiche, che svolgono attività diverse in locali e/o aree distinte, si possono applicare i parametri specifici previsti per le singole attività. La specifica destinazione della superficie si evince dalla planimetria catastale ovvero dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali e l'area adibita ad usi diversi deve essere superiore al 30% della

superficie totale e comunque non inferiore a mq. 10. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere fornita dall'utenza al gestore.

Alle aree esterne si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza; sono distinte sub-aree per le quali l'utente possa comprovare l'utilizzo per il solo deposito purché la relativa superficie sia superiore al 30% della superficie esterna totale e comunque non inferiore a mq. 10.

ARTICOLO 12

TARIFFE DEL TRIBUTO

- 1) La Tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:
 - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
- 3) La tariffa per le utenze domestiche è determinata:
 - a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
 - b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- 4) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
 - a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
 - b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 5) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
- 6) L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo i criteri razionali. A tal fine i rifiuti riferibili alle utenze domestiche possono essere determinate anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/99, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabella 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento o può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato
- 7) Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ed in base ai costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter del D.Lgs. 152/2006, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate.

- 8) Il piano finanziario deve essere redatto dal gestore entro il 31 ottobre di ogni anno e deve essere approvato dall'autorità d'ambito nei successivi 30 giorni e comunque entro 30 giorni antecedenti la data di approvazione del bilancio comunale. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 9) È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
- 10) Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.
- 11) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate la tariffe in vigore (art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006).

ARTICOLO 13

SCUOLE STATALI

- 1) Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni con L. 28 febbraio 2008 n. 31.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo del servizio che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

ARTICOLO 14

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

- 1) I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 ovvero l'apposito bollettino postale, ovvero mediante le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 2) È, inoltre, possibile effettuare il versamento mediante autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente.
- 3) Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata, provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze o l'importo dovuto per il pagamento in un'unica rata, e ogni altra informazione utile relativa al servizio erogato e al soggetto esercente il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter del D.Lgs. 152/2006 sul territorio servito così come disposto dalla vigente normativa in termini di trasparenza secondo le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.

L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo del versamento entro le scadenze previste dal presente regolamento. Il contribuente che non avesse ricevuto gli avvisi di pagamento dovrà richiederne copia al competente ufficio per assolvere al pagamento della tassa entro i termini ordinari di cui ai commi 4, 5 e 6.

Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

- 4) La tassa di norma è liquidata in due rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi rispettivamente scadenza 30 giugno e 30 novembre;

- 5) E' riconosciuta al contribuente la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno, salvo conguaglio tariffario da eseguire sulla prima rata utile.
- 6)
- 7) La liquidazione degli acconti può essere effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
- 8) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro, fatto salvo il tributo giornaliero per cui si riscuote l'importo dovuto in base alla tariffa senza applicare minimi; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto.
- 9) È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, prevista comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune.

ARTICOLO 15

DICHIARAZIONE

- 1) L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'art. 2 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree soggette ad imposizione.
- 2) I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

- 3) La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta, inviata a mezzo posta con raccomandata a/r con allegata copie del documento d'identità o per posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, nel caso di invio postale.
- 4) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione. La dichiarazione è in ogni caso obbligatoria qualora si intenda beneficiare delle "esclusioni" di cui all'art. 6 del presente Regolamento e produce effetti a decorrere dalla data di presentazione della stessa.
- 5) Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati.
- 6) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
- 7) In caso di presentazione della dichiarazione oltre il termine di cui al comma 2, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data effettiva di cessazione.
- 8) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione (qualora i locali siano lasciati vuoti da mobilio e privi di utenze) entro il termine di cui al precedente comma 2.

ARTICOLO 16

TRIBUTO GIORNALIERO

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter del D.Lgs. 152/2006 prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza

autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativo alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al **50%**. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4) I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio Comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
- 5) Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni) la riscossione del tributo va effettuata in via anticipata.
- 6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi.
- 7) Al tributo giornaliero sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ARTICOLO 16-bis

TRIBUTO PROVINCIALE

- 1) E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92. Il tributo è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ARTICOLO 17

RIMBORSI

- 1) La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta purché la dichiarazione di cessazione sia presentata entro i termini di legge. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 7, del presente Regolamento, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti. La cessazione deve pervenire con le modalità di cui all'art. 15, comma 3.
- 2) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Le istanze di rimborso non danno automaticamente al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
- 4) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale aumentato di 2 punti percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eccessivo versamento.
- 5) Le somme rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
- 6) Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

ARTICOLO 18

ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Nel caso di affidamento in concessione, il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 4) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 5) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento, con un minimo di 50 Euro.
- 6) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 7) Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 8) Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale aumentato di 2 punti percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- 9) Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 12,00 salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non superi euro 12,00.
- 10) Ai sensi dell'art. 50 della L. 449/97 si applica alla tassa sui rifiuti l'istituto dell'Accertamento con Adesione, così come disciplinato dal Regolamento generale delle entrate Tributarie.
- 11) Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998, n. 138.
- 12) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
- 13) Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:
 - essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
 - se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
 - contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - contenere l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

- indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento;
- indicare l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso;
- indicare che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- indicare il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato, dal Comune o dal concessionario, per la gestione della tassa.

- 14) La sanzione per omesso o insufficiente versamento in seguito a ricezione di avviso di accertamento è pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato.

ARTICOLO 19

DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

- 1) Il funzionario responsabile può consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico da documentare con autocertificazione, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti delle somme risultanti da avvisi di accertamento, intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, alle condizioni e nei limiti seguenti:
- sospensione del pagamento fino a tre mesi e successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di mesi 33;
 - la durata massima del piano di rateizzazione è trentasei rate mensili e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad € 100,00;
 - applicazione degli interessi moratori ragguagliato al vigente tasso legale a partire dalla prima rata, successiva alla scadenza del termine di versamento dell'avviso di accertamento;

La rateazione non può essere concessa se:

- sono già iniziate le procedure esecutive coincidenti con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
 - il contribuente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - il debito da rateizzare è inferiore ad € 100,00;
- 2) E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
- 3) In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato, in un'unica soluzione, dell'intero importo non ancora pagato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 20

RAVVEDIMENTO OPEROSO

- 1) In attuazione dell'articolo 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, fermo restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune.

ARTICOLO 20-bis

RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR 602/73 o ingiunzione fiscale di cui al RD n. 639/1910 per gli avvisi di accertamento emessi fino al 31 dicembre 2019

e mediante avvisi di accertamento esecutivi emessi dal 1 gennaio 2020, ai sensi dell'art.1, comma 792 e seguenti della L. 160 del 27.12.2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 20-ter
CONTENZIOSO

- 1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2) Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle norme.

ARTICOLO 21
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2021.
- 2) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 3) I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 4) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
- 5) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

All.1) TABELLA CODICI ATECO

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000
20.10.0	16.10.0	Taglio e piallatura del legno	18	12
20.30.1	16.23.1	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)	18	12
20.30.2p	16.22.0	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato	18	12
20.30.2p	16.23.2	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia	18	12
20.40.0p	16.24.0	Fabbricazione di imballaggi in legno	18	12
20.40.0p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	18	12
20.51.1p	16.29.1	Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)	18	12
20.51.1p	32.99.4	Fabbricazione di casse funebri	18	12
20.51.1p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	18	12
22.11.0p	58.11.0	Edizione di libri	20-21	14-15
22.11.0p	58.12.0	Pubblicazione di elenchi e mailing list	20-21	14-15
22.11.0p	59.20.2	Edizione di musica stampata	20-21	14-15
22.12.0	58.13.0	Edizione di quotidiani	20-21	14-15
22.13.0	58.14.0	Edizione di riviste e periodici	20-21	14-15
22.21.0	18.11.0	Stampa di giornali	20-21	14-15
22.22.0p	17.23.0	Fabbricazione di prodotti cartotecnici	20-21	14-15
22.22.0p	18.12.0	Altra stampa	20-21	14-15
22.24.0	18.13.0	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	20-21	14-15
22.25.0p	18.13.0	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	20-21	14-15
22.25.0p	18.14.0	Legatoria e servizi connessi	20-21	14-15
24.16.0	20.16.0	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	20-21	14-15
24.17.0	20.17.0	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	20-21	14-15
24.30.0	20.30.0	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)	20-21	14-15
24.64.0	20.59.1	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico	20-21	14-15
25.21.0	22.21.0	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	20-21	14-15
25.22.0	22.22.0	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche	20-21	14-15
25.23.0	22.23.0	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia	20-21	14-15
25.24.0p	22.29.0	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche	20-21	14-15
25.24.0p	27.33.0	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	20-21	14-15
25.24.0p	32.29.01	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza	20-21	14-15
25.24.0p	33,19,0	Riparazione di altre apparecchiature	20-21	14-15
26.11.0	23.11.0	Fabbricazione di vetro piano	20	14
26.12.0	23.12.0	Lavorazione e trasformazione del vetro piano	20	14
26.13.0	23.13.0	Fabbricazione di vetro cavo	21	15
26.14.0	23.14.0	Fabbricazione di fibre di vetro	20	14
26.15.1p	23.19.1	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia	20	14
26.15.1p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	20	14
26.15.2	23.19.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico	21	15
26.15.3p	23.19.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico	21	15
26.15.3p	23.19.9	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)	21	15
26.15.3p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	21	15
26.21.0	23.41.0	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	20-21	14-15
26.22.0	23.42.0	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica	20-21	14-15

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000
26.23.0	23.43.0	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica	20-21	14-15
26.24.0	23.44.0	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale	20-21	14-15
26.25.0	23.49.0	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica	20-21	14-15
26.26.0	23.20.0	Fabbricazione di prodotti refrattari	20-21	14-15
26.30.0	23.31.0	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti	20-21	14-15
26.70.1	23.70.1	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo	20	14
26.70.2	23.70.2	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico	21	15
27.10.0	24.10.0	Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie	20-21	14-15
27.21.0p	24.51.0	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa	20-21	14-15
27.21.0p	24.52.0	Fusione di acciaio	20-22	14-16
27.22.1	24.20.1	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura	20-21	14-15
27.22.2	24.20.2	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili	20-21	14-15
27.32.0	24.32.0	Laminazione a freddo di nastri	20-21	14-15
27.33.0	24.33.0	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio	20-21	14-15
27.34.0	24.34.0	Trafilatura a freddo	20-21	14-15
27.52.0	24.52.0	Fusione di acciaio	20-21	14-15
27.53.0	24.53.0	Fusione di metalli leggeri	20-21	14-15
27.54.0	24.54.0	Fusione di altri metalli non ferrosi	20-21	14-15
28.11.0p	24.33.0	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio	20-21	14-15
28.11.0p	25.11.0	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture	20-21	14-15
28.11.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.12.1	25.12.1	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici	20-21	14-15
28.12.2	25.12.2	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili	20-21	14-15
28.21.0p	25.29.0	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione	20-21	14-15
28.21.0p	25.91.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio	20-21	14-15
28.21.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.21.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
28.22.0p	25.21.0	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale	20-21	14-15
28.22.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	14-15
28.22.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.30.0p	25.30.0	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)	20-21	14-15
28.30.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.30.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
28.40.1	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15
28.40.2	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15
28.40.3	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15
28.40.4	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli;	20-21	14-15

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000
		metallurgia delle polveri		
28.51.0	25.61.0	Trattamento e rivestimento dei metalli	20-21	14-15
28.52.0p	25.62.0	Lavori di meccanica generale	20-21	14-15
28.52.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15
28.61.0p	25.71.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche	20-21	14-15
28.61.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo		
28.62.0p	25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili	20-21	14-15
28.62.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.62.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
28.63.0p	25.72.0	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili	20-21	14-15
28.63.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.71.0p	25.91.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio	20-21	14-15
28.71.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.72.0	25.92.0	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo	20-21	14-15
28.73.0	25.93.1	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte	20-21	14-15
28.74.1	25.94.0	Fabbricazione di articoli di bulloneria	20-21	14-15
28.74.2	25.93.2	Fabbricazione di molle	20-21	14-15
28.74.3	25.93.3	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate	20-21	14-15
28.75.1	25.99.1	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno	20-21	14-15
28.75.2p	25.99.2	Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate	20-21	14-15
28.75.2p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.75.2p	43.32.0	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili	20-21	14-15
28.75.3p	25.99.9	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica	20-21	14-15
28.75.3p	32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza	20-21	14-15
28.75.4p	25.71.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche	20-21	14-15
28.75.4p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.75.5p	01.62.0	Attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)	20-21	14-15
28.75.5p	25.99.3	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli	20-21	14-15
29.11.1p	28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)	20-21	14-15
29.11.1p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15
29.11.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.11.2p	28.11.2	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.11.2p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15
29.11.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.12.0p	28.12.0	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	20-21	14-15
29.12.0p	28.13.0	Fabbricazione di altre pompe e compressori	20-21	14-15
29.12.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15
29.12.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.13.0p	28.12.0	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	20-21	14-15
29.13.0p	28.14.0	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole	20-21	14-15

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000
29.13.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15
29.13.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.14.1p	28.15.1	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)	20-21	14-15
29.14.1p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15
29.14.2	28.15.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere	20-21	14-15
29.21.1p	28.21.1	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori	20-21	14-15
29.21.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.22.1p	28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	20-21	14-15
29.22.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.23.1p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	14-15
29.23.1p	33.20.0	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.24.1	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15
29.24.2p	28.29.1	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15
29.24.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.24.3p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	14-15
29.24.3p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15
29.24.3p	32.50.1	Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15
29.24.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.24.4p	28.29.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.24.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.24.5p	28.29.3	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.24.5p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.31.1	28.30.1	Fabbricazione di trattori agricoli	20-21	14-15
29.31.2	33.12.6	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli	19	13
29.32.1p	28.30.9	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	20-21	14-15
29.32.1p	28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.32.2p	33.12.7	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	19	13
29.32.2p	95.22.0	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio	19	13
29.43.0p	27.90.0	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	20-21	14-15
29.43.0p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15
29.43.0p	28.49.0	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.43.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000
29.43.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.51.0p	28.91.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.51.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
29.51.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.52.0p	28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.52.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
29.52.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.53.0p	26.60.0	Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche	20-21	14-15
29.53.0p	28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.53.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
29.53.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.54.1p	28.94.1	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.54.1p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
29.54.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.54.2p	28.94.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.54.2p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
29.54.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.54.3p	28.94.3	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.54.3p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
29.54.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.55.0p	28.95.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.55.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
29.55.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.56.3p	25.73.2	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine	20-21	14-15
29.56.3p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
29.56.4p	28.99.2	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.56.4p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
29.56.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.71.0p	27.51.0	Fabbricazione di elettrodomestici	20-21	14-15
29.71.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	14-15
29.71.0p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori	20-21	14-15

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000
		domestici fissi		
29.72.0p	27.52.0	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici	20-21	14-15
29.72.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	14-15
30.01.0p	26.20.0	Fabbricazione di computer e unità periferiche	20-21	14-15
30.01.0p	28.23.0	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)	20-21	14-15
30.01.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
30.02.0p	26.20.0	Fabbricazione di computer e unità periferiche	20-21	14-15
30.02.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
30.02.0p	62.09.0	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica	20-21	14-15
31.10.1p	26.11.0	Fabbricazione di componenti elettronici	20-21	14-15
31.10.1p	27.11.0	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	20-21	14-15
31.10.2p	33.14.0	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)	20-21	14-15
31.10.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
31.20.1p	26.11.0	Fabbricazione di componenti elettronici	20-21	14-15
31.20.1p	27.11.0	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	20-21	14-15
31.20.1p	27.12.0	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità	20-21	14-15
31.20.1p	27.33.0	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	20-21	14-15
31.20.1p	27.90.0	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	20-21	14-15
33.10.3	32.50.2	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)	20-21	14-15
33.20.1p	26.51.1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia	20-21	14-15
33.20.1p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15
33.20.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
33.20.2p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15
33.20.2p	26.70.1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione	20-21	14-15
33.20.2p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
33.20.2p	32.50.1	Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15
33.20.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
33.20.3p	26.51.1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia	20-21	14-15
33.20.3p	26.70.1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione	20-21	14-15
33.20.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
33.20.4p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15
33.20.4p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15
33.20.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
33.30.0	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000
34.10.0p	28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
34.10.0p	29.10.0	Fabbricazione di autoveicoli	20-21	14-15
34.10.0p	30.91.1	Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)	20-21	14-15
34.20.0p	29.20.0	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	20-21	14-15
34.20.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
34.30.0p	28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)	20-21	14-15
34.30.0p	29.32.0	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli	20-21	14-15
35.11.1	30.11.0	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche	20-21	14-15
35.11.2	30.11.0	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche	20-21	14-15
35.11.3	33.15.0	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)	20-21	14-15
35.12.0p	30.12.0	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive	20-21	14-15
35.12.0p	33.15.0	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)	20-21	14-15
35.20.1	30.20.0	Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere	20-21	14-15
35.20.2	30.20.0	Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere	20-21	14-15
35.30.0p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
35.30.0p	30.30.0	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi	20-21	14-15
35.30.0p	33.16.0	Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali	20-21	14-15
35.41.1	30.91.1	Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)	20-21	14-15
35.41.2	30.91.2	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori	20-21	14-15
35.42.1	30.92.1	Fabbricazione e montaggio di biciclette	20-21	14-15
35.42.2	30.92.2	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette	20-21	14-15
35.43.0	30.92.3	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
35.50.1p	28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	20-21	14-15
35.50.1p	30.99.0	Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale	20-21	14-15
35.50.1p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
36.12.1	31.01.2	Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi	20-21	14-15
36.14.1p	31.09.1	Fabbricazione di mobili per arredo domestico	18-20	12-14
36.14.1p	31.09.4	Fabbricazione di parti e accessori di mobili	18-20	12-14
36.14.1p	31.09.5	Finitura di mobili	18-20	12-14
36.14.1p	31.09.9	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)	18	12
36.14.1p	95.24.0	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria	18-20	12-14
36.63.4p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
36.63.4p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
37.10.2	38.31.2	Cantieri di demolizione navali	20-21	14-15
50.20.1	45.20.1	Riparazioni meccaniche di autoveicoli	19	13
50.20.2	45.20.2	Riparazione di carrozzerie di autoveicoli	19	13

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000
50.20.3	45.20.3	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli	19	13
50.20.4	45.20.4	Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli	19	13
50.20.5p	45.20.9	Autolavaggio e altre attività di manutenzione	19	13
50.20.5p	52.21.6	Attività di traino e soccorso stradale	19	13
51.57.1	46.77.1	Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici	solo 19	solo 13
74.81.2	74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	20-21	14-15
85.12.3p	86.22.0	Studi medici specialistici e poliambulatori	11	8
85.12.3p	86.90.1	Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini	11	8
85.13.0	86.23.0	Attività degli studi odontoiatrici	11	8
85.14.1	86.90.1	Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini	11	8
93.01.2	96.01.2	Altre lavanderie, tintorie	solo cat. 21	solo cat. 15